

Decreto Brunetta e certificati di malattia: le sanzioni per i medici

a cura di Antonio Antonaci

E' in vigore il decreto legislativo di riforma della Pubblica Amministrazione, che porta la firma del ministro **Renato Brunetta**; il decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009.

In materia di certificazioni di malattia, da rilasciare, per l'assenza dal lavoro, al lavoratore pubblico dipendente, il decreto introduce elementi di novita' estremamente importanti; pertanto, affinche' ogni medico ne sia a conoscenza, riportiamo di seguito l'articolo di legge in questione, con alcune considerazioni.

Art. 55-quinquies - (False attestazioni o certificazioni)- 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Il notevole inasprimento delle pene e delle sanzioni e' cio' che si rileva principalmente nella lettura dell'articolo; ad essere punito pesantemente e' il medico, ancor piu' del lavoratore che del rilascio del certificato ha beneficiato e che, il piu'

delle volte, e' il vero autore del falso; infatti, e' solo il medico, alla fine, a perdere il lavoro, con radiazione dall'Albo. In particolare poi, nella lettura delle ultime tre righe sorgono seri dubbi interpretativi; ci si chiede cosa si intenda per "dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati". Per esempio, la malattia dovrà essere sempre "direttamente constatata" sin dal primo giorno di insorgenza? E se il paziente riferisce l'insorgenza del suo stato patologico il giorno precedente la visita (o ancora prima), ma ha chiamato solo dopo il suo medico? Questo succede assai spesso proprio tra i dipendenti pubblici, i quali, se si tratta di un malessere di uno, due giorni, preferiscono prendere ferie e non presentare malattia, per non perdere nulla sullo stipendio; ma se la malattia non passa (con l'automedicazione), il paziente decide di chiamare solo successivamente il suo medico, per visita e certificato.

E poi, se il certificato che il medico di famiglia rilascia e' la mera trascrizione di quello di uno specialista privato (oculista, neurologo, ginecologo...)? In caso di falso la responsabilita' cade tutta sul medico di famiglia? Si ricorda, infatti, che per la pubblica amministrazione l'assenza e' giustificata solo se viene presentato il certificato del medico dipendente o convenzionato con il SSN. E ancora, ci chiediamo, da medici, come si faccia a "constatare direttamente" un sintomo non obbiettivabile quale: dolore addominale, cefalea, nausea, ecc.. Dunque, l'interrogativo e' questo: potra' accadere, in futuro, con questa legge, che un medico venga trascinato in tribunale per un certificato rilasciato in piena buona fede ad una persona veramente ammalata o perche' ingannato da altri in cattiva fede?

Tenendo presente quanto sopra, in attesa che giungano gli auspicabili chiarimenti da parte delle istituzioni, il consiglio e' che ogni medico di famiglia si tuteli introducendo un nuovo "codice di regolamentazione" tra i suoi assistiti; una sorta di piccola rivoluzione culturale, che in fondo va promossa a prescindere dal "Decreto Brunetta" ed anzi in virtu' di questo; poiche' laddove tutto cambia, non si puo' e non si deve restare legati alle cattive abitudini del passato.

Sara' forse la volta buona, per capire che il medico di medicina generale non e' colui a cui tutto puo' essere richiesto e che tutto deve.